



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

Proc. n. **4602/2023** R.G.

promosso da:

SAM CAR SERVICE S.R.L. - con l'avv. Angelo Massimo PERRINI

APPELLANTE

contro

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE I S.P.A. - con l'avv. Luca PROCACCI

PARTE APPELLATA

ROVERE VINCENZO

PARTE APPELLATA CONTUMACE

Il Giudice

a scioglimento della riserva; esaminati atti e documenti di causa;

premesse che:

. ai sensi dell'art. 145 *bis* c.p.c. D.Lvo n. 209/05 "Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo";

. l'art. 132 ter D.Lvo n. 209/05 prevede sconti obbligatori da parte delle imprese di assicurazione "b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati 'scatola nera' o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello



sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

. ad oggi tale decreto non risulta essere intervenuto e pertanto manca l'individuazione dei "requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti" ai fini, per quanto qui interessa, della determinazione della responsabilità nella causazione del sinistro;

ritenuta pertanto la non rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata da parte appellante, giacchè l'applicazione della norma presuppone l'accertamento (e quindi la prova da parte di chi la norma invoca) che il dispositivo presente su uno dei veicoli coinvolti nel sinistro abbia caratteristiche tecniche e funzionali allo stato non ancora definite (rileva al riguardo l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "Il valore della prova legale del supporto informatico è subordinato al rispetto delle regole tecniche di produzione e conservazione dello stesso; in difetto del rispetto di queste, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta ed il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio" – cfr. Cass. n. 3912/19);

considerato inoltre che:

. il doc. 4 prodotto da parte convenuta non contiene indicazioni sulle caratteristiche tecniche del dispositivo ed in ogni caso, impregiudicata ogni valutazione sull'ente che ha redatto la relazione in esame, deve essere letto in tutte le sue parti;

. il modello CAI è stato compilato e sottoscritto dai conducenti proprietari dei veicoli coinvolti;

. il filmato e le riproduzioni fotografiche (di cui non è contestata la provenienza dal veicolo attoreo, impregiudicata ogni valutazione sul disconoscimento operato dalla compagnia) rappresentano il veicolo di proprietà del sig. Rovere ed il punto d'urto come descritto nel modello CAI;

. la valutazione del fiduciario della compagnia, pari ad € 3.496,56 oltre IVA ovvero € 4.265,80, è di poco inferiore rispetto alla quantificazione proposta da parte attrice, ovvero € 4.599,98 IVA compresa;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per convocare i procuratori delle parti onde verificare eventuali disponibilità conciliativa in relazione a quanto sopra evidenziato, e di riservare all'esito dell'udienza la decisione sulle istanze istruttorie delle parti osservando al riguardo che nelle conclusioni di parte appellante sono richiamate le prove 'sui capi dedotti in premessa', peraltro non presenti nell'atto di citazione in appello;



P.Q.M.

- fissa per sentire i procuratori delle parti come sopra indicato l'udienza del **15.11.2023**
ore 12.30 (aula 10 – Piano Terra – Ingresso 3);

visto l'art. 81 *bis* disp. att. c.p.c.;

- fissa sin d'ora per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15.10.2024, riservando il provvedimento ex art. 127 *ter* c.p.c.

Si comunichi.

Torino, 09/08/2023

Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini

